



N. R.G. 7176/2019



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE Specializzata in materia di impresa

Il Tribunale, nelle persone di:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| - dr. Lina Tosi | Presidente rel. |
| - dr. Chiara Campagner | Giudice |
| - dr. Fabio Doro | Giudice |

riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 7176/2019 del Ruolo Generale, promossa con atto di citazione

da


Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria c.f. 80008510242 e p.iva 00576620249,

con gli avv. Miriam Zulli (c.f. ZLLMRM83D53E435K) e Paolo Celli (c.f. CLLPLA85T26H501K) ed elettivamente domiciliata presso e nello Studio Legale dell'avv. Thomas Bessega, via Sant'Agostino n. 47, 31100 Treviso,

Attrice



contro

**Zonin Giovanni (c.f. ZNNGNN38A15D897R),**

con gli avv. prof. Claudio Consolo (c.f. CNSCLD55L24A794D; pec avvclaudioconsolo@puntopec.it),
Marcello Stella (c.f. STLMCL83S22L483; pec avv.marcellostella@pec.it), del foro di Verona, e
Giovanni Aquaro (c.f. QRAGNN72M21D548L, pec aquaro@pec.sicon.it), del foro di Vicenza, e
domiciliato presso lo Studio del prof. avv. Claudio Consolo in Verona, via Lungadige Re Teodorico n.
6

Zanconato Paolo, cod. fisc. ZNC PLA 49D12 L840W**Zamberlan Giovanni, cod. fisc. ZMB GNN 39P29 L840V**

Con l' avv. Giovanni Aquaro (c.f. QRAGNN72M21D548L, pec aquaro@pec.sicon.it), del foro di
Vicenza, domiciliatario in Vicenza Corso Palladio 89

Bianchi Alessandro (C.F. BNCLSN44H19I821F)**Breganze de Capnist Marino (C.F. BRGMRN47B25L840B)****Dossena Maria Giovanna (C.F. DSSGNN60A57D142W)****Monorchio Andrea (C.F. MNRNDR39H24H224N)****Tibaldo Giorgio (C.F. TBLGRG49R06I430X)****Tognana Nicola (C.F. TGNNCL52D23L407H)****Zuccato Roberto (C.F. ZCCRRT52B21B433H)**

Con gli avv. Prof. Matteo De Poli (C.F. DPLMTT63B07L736W; pec
matteo.depoli@pec.studiodepoli.it) e Rossana Leggieri (C.F. LGGRSN85H68F784Q; pec
rossana.leggieri@venezia.pecavvocati.it; fax 041.2757521), del Foro di Venezia, presso lo Studio dei
quali in Venezia - Mestre, Via Antonio Lazzari, n. 5, sono elettivamente domiciliati

Sbabo Fiorenzo, (c.f. SBB FNZ 44T21 I531M)

con gli avv. Giovanni Luca Veccia e Mirella Pretto, quest'ultima domiciliataria

Zigliotto Giuseppe (c. f. ZGL GPP 64A05 G482O)

on l'avv. Giovanni Luca Veccia (C.F. VCCGNN 68M10 H926O; p.e.c.
veccia.giovaniluca@avvocatifoggia.legalmail.it) con studio in Vicenza alla contrà San Silvestro, n.
14, con domicilio eletto in Venezia – Mestre alla via Fratelli Rondina, n. 6, presso lo studio dell'avv.
Nicola Tella



Mannella Giuseppe, c.f.: MNNGPP64M12L840X,

con gli avv. Paolo Dal Soglio, c.f.: DLSPLA75M03I531Q, pec: paolo.dalsoglio@ordineavvocativicenza.it, e Silvia Irone, c.f.: RNISLV90R64L840G, pec: silvia.irone@ordineavvocativicenza.it, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in Schio, Largo Fusinelle n. 6/B

Colutta Giorgio (C.F. CLT GRG62S26L483B)**Fantoni Giovanni (C.F. FNTGNN56A28D962Z),**

con gli avv. Luca Ponti (C.F. PNTLCU59E13L483K), Paolo Panella (C.F. PNLPLA74T01C758N) e Raffaella Boscolo (C.F. BSCRFL66R45C638T), con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultima in Venezia, San Marco 4769 (fax 0432/507418 – pec luca.ponti@avvocatiudine.it, paolo.panella@avvocatiudine.it e raffaella.boscolo@venezia.pecavvocati.it dove i convenuti intendono ricevere le comunicazioni del procedimento)

Rossi Di Schio Alvisè (C.F.: RSS LVS 48B09 L840U)**Sciarrino Luigi (C.F.: SCR LGU 41M30 G273V)**

Con gli avv.ti prof. Vincenzo Mariconda (C.F.: MRC VCN 44R14 E131N; pec: avvvincenzomariconda@milano.pecavvocati.it), prof. Michele Centonze (C.F.: CNT MHL 77B09 I119R; pec: michele.centonze@pec.it), Manuela Piazza (C.F.: PZZ MNL 88D46 D286W; pec: manuela.piazza@milano.pecavvocati.it) e Pier Vettor Grimani (C.F.: GRM PVT 48H16 L736I; pec: piervettor.grimani@venezia.pecavvocati.it), elettivamente domiciliati presso quest'ultimo in 30135 Venezia (VE), Santa Croce n. 466/g

Eredi Miranda Franco**Eredi Stella Maurizio****Piussi Laura****Poggi Marco**

contumaci

Convenuti

E con la chiamata di

Chubb European Group SE con sede secondaria in Milano, P.IVA 04124720964



CNA Insurance Company Europe SA con sede secondaria in Milano, codice fiscale 01610800995

– iscrizione R.E.A. di Milano n. 1855655,

(chiamanti Bianchi Alessandro, Breganze De Capnist Marino, Dossena Maria Giovanna, Monorchio Andrea, Tibaldo Giorgio, Tognana Nicola, Zuccato Roberto, Colutta Giorgio, Fantoni Giovanni, Sciarrino Luigi, Rossi Di Schio Alvisè, Sbabo Fiorenzo, Zigliotto Giuseppe, Stella Maurizio, Zanconato Paolo, Zamberlan Giovanni)

Chubb European Group SE - già ACE European Group Limited (di seguito “ACE”) – con sede secondaria in Milano, P.IVA 04124720964

Zurich Insurance plc, Rappresentanza Generale per l’Italia, con sede in Milano, C.F. 05380900968

CNA Insurance Company Europe SA con sede secondaria in Milano, Viale Alberico Albricci 8, codice fiscale 01610800995 – iscrizione R.E.A. di Milano n. 1855655,

Tokio Marine Europe SA, Sucursal en España, con sede in Barcellona (08019), Torre Diagonal Mar, Josep Pla n°2, planta 10, nella persona del procuratore speciale signora Nagore De Lauzirika Durall e

Liberty Mutual Insurance Europe SE, Rappresentanza Generale per l’Italia in Milano (Italia) codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 07776640968 – iscrizione R.E.A. di Milano 1981079,

TUTTE Con il prof. avv. Alberto Monti (c.f. MNT LRT 73A25 F205M; pec: *alberto.monti@milano.pecavvocati.it*) e con gli avv.ti Francesco Monti (c.f. MNT FNC 37T05 F205G; pec: *francesco.monti@milano.pecavvocati.it*) e Francesco Rolle (c.f. RLL FNC 75B22 F205Y; pec: *francesco.rolle@milano.pecavvocati.it*) del Foro di Milano, con Studio in Milano al Viale Monte Nero 53

Udienza di precisazione delle conclusioni: 23/211/022

Conclusioni per parte attrice:

I. nel merito,

(i) in relazione alla mancata vendita delle 20.000 azioni della Banca, oggetto dell’ordine di vendita al prezzo di euro 62,50 per azione (terza *tranche* del piano), accertare e dichiarare la responsabilità degli odierni convenuti per i fatti di cui in narrativa e, per l’effetto, condannarli, in solido tra loro e/o sulla



base del loro grado di responsabilità, a corrispondere alla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria la somma di Euro 1.250.000,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o nel maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa, anche in via equitativa; nonché

(ii) accertare e dichiarare altresì che la responsabilità degli odierni convenuti per i medesimi fatti di cui in narrativa ha causato a parte attrice l'impossibilità compiere nuovi investimenti finanziari con i proventi della vendita delle azioni della Banca e, per l'effetto, condannarli, in solido tra loro e/o sulla base del loro grado di responsabilità, a corrispondere alla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria l'ulteriore importo di Euro 55.000,00, oppure quel valore maggiore o minore che sarà determinato in corso di causa, anche in via equitativa;

(iii) in relazione alle ulteriori 10.495 azioni della Banca, già affrancate al prezzo di euro 62,50 (quarta tranche del piano), accertare e dichiarare la responsabilità dei convenuti e, per l'effetto, condannarli in solido tra loro e/o sulla base del loro grado di responsabilità a corrispondere all'Ente Euro 655.937,50, o il maggiore o minore importo che verrà determinato in corso di causa, anche in via equitativa;

(iv) in ogni caso con vittoria di spese, onorari, diritti ed accessori come per legge.

Conclusioni per parte convenuta Zonin:

Rigettare tutte le domande di parte attrice in quanto inammissibili e comunque infondate. In ogni caso, condannare la attrice alla rifusione delle spese, competenze ed onorari. *(in comparsa conclusionale vi è richiesta di distrazione delle spese con dichiarazione dei difensori di essere antistatari)*

Conclusioni per convenuti Zanconato e Zamberlan

In via preliminare:

- dichiarare la carenza di legittimazione ad agire in capo all'attrice e/o la carenza di legittimazione passiva in capo ai convenuti e/o la carenza di interesse ad agire in capo all'attrice e/o, in ogni caso, l'inammissibilità dell'azione promossa dall'attrice per i motivi dedotti in atti, adottando ogni provvedimento necessario o ritenuto opportuno;
- dichiarare la prescrizione dell'azione promossa dall'attrice per i motivi dedotti in atti.

Nel merito:

- respingere e rigettare integralmente le domande tutte rassegnate dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria, in quanto infondate in fatto e in diritto, per tutte le motivazioni dedotte in atti;
- respingere le domande formulate dalle altre parti in causa nei confronti dei dottori Zamberlan e Zanconato, in quanto infondate in fatto e in diritto, in particolare la generica e inammissibile domanda di manleva formulata dai convenuti Sbabo e Zigliotto, nei confronti di tutte le altre parti in causa.



Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dalle parti attrici, ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. Paolo Zanconato e/o del dott. Zamberlan, accertarsi e determinarsi la quota di partecipazione interna alla causazione del danno eventualmente imputabile e, per l'effetto, accertare la loro quota di ripartizione interna di responsabilità;

- nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dall'attrice, ovvero da qualsivoglia altra parte in giudizio nei confronti del dott. Paolo Zanconato e/o del dott. Zamberlan, dichiarare che per le ragioni tutte di cui alla narrativa del presente atto, i terzi assicuratori (...) anche a prescindere dalla eventuale responsabilità manlevatrice riconosciuta a danno di altre parti in causa o di terzi, sono chiamati a tenere il dott. Paolo Zanconato e il dott. Giovanni Zamberlan interamente manlevati ed indenni di ogni e qualsivoglia responsabilità fosse a loro attribuita, così come di ogni e qualsivoglia conseguenza pregiudizievole derivante dal presente procedimento, condannando, in qualità di sottoscrittori della polizze di assicurazione sopra richiamate, a tenere manlevati ed indenni il dott. Paolo Zanconato e il dott. Giovanni Zamberlan da quanto dovessero essere eventualmente condannati a corrispondere, a qualsivoglia titolo, in solido con altri o meno, per gli asseriti danni per gli asseriti danni lamentati dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria.

In ogni caso:

- con vittoria di spese e competenze di causa, oltre a C.P.A. al 4%, I.V.A. al 22% (se dovuta sulle somme imponibili), spese generali nella misura del 15% e accessori tutti come per legge, maggiorati in considerazione dell'utilizzo della particolare tecnica redazionale in ossequio al d.m. 08.03.2018, n. 37.

Conclusioni per convenuti Bianchi Alessandro + 6:

In via preliminare. Accertata la violazione del termine per la costituzione in giudizio della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione e conseguentemente adottare ogni provvedimento di legge, tra cui la cancellazione dal ruolo della presente causa.

Ancora, in via preliminare.

Accertata la carenza di legittimazione attiva e/o difetto di rappresentanza e/o carenza di interesse ad agire della Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione, con ogni conseguente provvedimento di legge.

Ancora, in via preliminare.



Accertata la carenza di legittimazione passiva dei convenuti Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana e Roberto Zuccato per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione, con ogni conseguente provvedimento di legge.

Ancora, in via preliminare.

Accertata la prescrizione della presente azione promossa dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria nei confronti dei Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana e Roberto Zuccato per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione, con ogni conseguente provvedimento di legge.

Ancora, in via preliminare.

Accertata la nullità della presente azione promossa dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria nei confronti dei Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana e Roberto Zuccato ai sensi dell'art. 164, 4° comma, c.p.c., per le ragioni esposte in giudizio, dichiarare l'improcedibilità e/o inammissibilità della presente azione, con ogni conseguente provvedimento di legge.

Nel merito, in via principale.

Respingere tutte le domande svolte da Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*, nei confronti dei Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Roberto Zuccato, in quanto inammissibili e/o improcedibili e/o infondate per le ragioni esposte nel presente atto e in comparsa di risposta.

Nel merito, in via subordinata.

Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria nonché delle domande che dovessero essere svolte da ogni altro convenuto e/o chiamato in causa nel presente giudizio, ridurre il risarcimento del danno imputabile ai Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana, Roberto Zuccato, anche per il fatto colposo del creditore ai sensi dell'art. 1227, secondo comma, c.c.

In ogni caso, nel merito, in via subordinata.

Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla Provincia Veneta dell'ordine dei Servi di Maria nonché delle domande che dovessero essere svolte da ogni altro convenuto o chiamato in causa nel presente giudizio, determinarsi il grado di apporto causale



imputabile a ciascun convenuto o terzo chiamato in causa e limitare la condanna dei Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana e Roberto Zuccato, alla sola quota di responsabilità a ciascuno di essi imputabile.

In ogni caso, nel merito, in via subordinata.

Nell'ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande formulate dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria nonché delle domande che dovessero essere svolte da ogni altro convenuto o chiamato in causa nel presente giudizio, anche con riguardo alle spese di lite, nei confronti dei Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana e Roberto Zuccato, condannare le assicuratrici (...) a tenere indenni e manlevare i Signori Alessandro Bianchi, Marino Breganze de Capnist, Maria Giovanna Dossena, Andrea Monorchio, Giorgio Tibaldo, Nicola Tognana e Roberto Zuccato di quanto fossero chiamati a pagare alla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria o ad altri soggetti convenuti nel presente giudizio, anche in virtù di una condanna in solido, nei limiti di polizza o nella diversa inferiore misura ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione e agli interessi legali al saldo, nonché a rifondere ai medesimi le spese di assistenza legale.

In ogni caso.

Con vittoria di spese e competenze legali.

In via istruttoria.

Si chiede che venga ordinato all'attore, ai sensi dell'art. 210 c.p.c., l'esibizione a) della proposta di transazione dallo stesso rifiutata; b) dell'atto interno con il quale Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria ha deciso la rinuncia agli atti nei confronti dei convenuti Poggi e Mannella.

Si chiede il rigetto delle istanze istruttorie svolte dall'attrice per le ragioni esposte nella memoria depositata ai sensi dell'art. 183, 6° comma, n. 3 c.p.c.

Conclusioni per i convenuti Sbabo e Zigliotto:

in via preliminare,

- accertare e dichiarare il difetto di legittimazione attiva, sostanziale e processuale, dell'attore per i motivi ampiamente descritti dalla deducente difesa a mezzo degli atti difensivi.

Ancora in via preliminare,

- accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'improponibilità, l'inammissibilità del presente giudizio per sua tardiva iscrizione al ruolo ad opera dell'attore ex art. 165 c.p.c.. Per l'effetto voglia adottare ogni provvedimento di legge ivi compresa la cancellazione dal ruolo della presente causa.



In via principale e nel merito,

- accertare e dichiarare l'improcedibilità, l'improponibilità, l'inammissibilità, l'illegittimità, l'infondatezza di tutte le ex adverso domande e conclusioni così come formulate in danno dei sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto dall'attore, dai convenuti e dai terzi chiamati in causa in quanto infondate sia in fatto che in diritto per le ragioni tutte dedotte e deducende a difesa;
- per l'effetto voglia rigettare ogni avversa domanda così come formulata dall'attore, dai convenuti e dai terzi chiamati nei confronti dei sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto per le ragioni tutte dedotte e deducende a difesa;
- per l'effetto voglia altresì accertare e dichiarare che nessuna responsabilità contrattuale ovvero extracontrattuale nella causazione degli asseriti danni lamentati dall'attore, ovvero dai convenuti o dai terzi chiamati, è ascrivibile alla condotta tenuta dai sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto nella loro qualità di consiglieri di amministrazione per avere osservato diligentemente, fedelmente e scrupolosamente ogni regola di comportamento senza che sia a loro imputabile alcuna condotta colposa né tantomeno dolosa ovvero anche a semplice titolo omissivo.

In via subordinata e nel merito,

- qualora ritenga sussistere una qualsivoglia responsabilità in capo ai sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto voglia accertare e dichiarare la quota di eventuale responsabilità interna a loro attribuibile e conseguentemente limitare l'entità del risarcimento posto a carico dei sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto all'effettivo ed eventualmente provato loro apporto nella causazione di tale preteso danno e, quindi, alla sola quota interna di responsabilità che sia a loro imputabile;

Ancora in via subordinata e nel merito,

- qualora ritenga sussistere una qualsivoglia responsabilità in capo ai sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto voglia accertare e dichiarare ex art. 1227 c.c. il prevalente concorso di colpa dell'attore anche per non aver accettato il proposto indennizzo;
- nella denegata ipotesi di accoglimento delle domande di condanna in danno dei sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto voglia limitare la loro responsabilità ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1227 c.c. in una percentuale che si indica nello 0,01 per mille ovvero in quella diversa che risulterà in corso di causa anche mediante valutazione equitativa.

Con riferimento alla chiamata del terzo,

- nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle conclusioni offerte dal deducente procuratore di integrale rigetto delle domande attoree, ovvero nella denegata ipotesi di accoglimento totale o parziale delle domande avanzate dall'attore o da qualsivoglia altra parte del giudizio, dichiarare, per le ragioni tutte dedotte e deducende a difesa ed in ossequio a quanto stabilito da ogni polizza operativa così come



stipulata, le assicuratrici (...) tenute a garantire, manlevare, tenere indenne e rimborsare totalmente o per quanto di ragione i sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto da qualsivoglia pregiudizio patrimoniale che dovesse a loro derivare ivi comprese tutte le spese e le competenze di giudizio;

- per l'effetto voglia condannare le assicuratrici chiamate (...) a versare qualsivoglia somma (anche riconducibile a spese e competenze di giudizio) così come stabilita dall'adito Magistrato in accoglimento totale o parziale della domanda di parte attrice e/o di altre parti del giudizio nei limiti di polizza.

In caso di mancata condanna di parte attrice al risarcimento delle spese di lite voglia condannare in ossequio a quanto stabilito da ogni polizza operativa così come stipulata le assicuratrici (...) ciascuna per la propria quota di competenza, al risarcimento delle spese di lite che saranno sostenute dai sig.ri Fiorenzo Sbabo e Giuseppe Zigliotto per la difesa nel presente procedimento nei limiti residui rispetto a quanto eventualmente già versato come da disposizione contrattuale.

Con vittoria di spese e competenze, oltre al 15 % a titolo di rimborso forfettario, iva e cap come per legge con distrazione in favore del deducente procuratore il quale si dichiara anticipatario.

Conclusioni per convenuti Rossi di Schio e Sciarrino:

Nel rito e in via preliminare:

- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo alla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria in merito all'azione promossa in giudizio;
- dichiarare l'inammissibilità dell'azione promossa *ex art.* 2395 c.c. perché carente dei requisiti distintivi propri della fattispecie.

Nel merito, in via principale:

- rigettare, in quanto inammissibile e/o infondata ogni domanda svolta dalla Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria nei confronti del dott. Alvisè Rossi di Schio e dell'avv. Luigi Sciarrino;
- condannare la Provincia Veneta dell'Ordine dei Servi di Maria per lite temeraria ai sensi dell'art. 96, comma primo, c.p.c., ovvero ai sensi dell'art. 96, comma terzo, c.p.c., al pagamento al dott. Rossi di Schio e all'avv. Luigi Sciarrino di una somma da determinarsi in corso di causa anche in via equitativa.

Nel merito, in via subordinata:

- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, totale o parziale, delle pretese avanzate dall'attrice nei confronti del dott. Rossi di Schio e dell'avv. Sciarrino e/o delle domande che dovessero essere svolte da ogni altro convenuto o chiamato in causa nei loro confronti, accertare e dichiarare la quota di eventuale responsabilità interna ad essi attribuibile e conseguentemente limitare, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1227, primo e secondo comma c.c., l'entità del risarcimento posto a carico del



dott. Rossi di Schio e dell'avv. Sciarrino alla sola quota interna di responsabilità che sia ad essi ascrivibile;

- condannare le compagnie assicurative Chubb European Group SE, CNA Insurance Company Europe SA, Zurich Insurance plc, Tokio Marine Europe SA (HCC International Insurance Company plc), e Liberty Mutual Insurance Europe SE, nei limiti dei contratti di assicurazione in essere tra le parti, a tenere manlevati il dott. Alvisè Rossi di Schio e l'avv. Luigi Sciarrino da tutto quanto essi dovessero essere chiamati a pagare all'attrice in relazione alle formulate richieste di risarcimento e delle spese di lite.

In ogni caso: con refusione delle spese e dei compensi di causa.

In via istruttoria, si insiste affinché il Giudice voglia:

- rigettare le istanze istruttorie di parte attrice per tutte le ragioni esposte in atti;
- ordinare *ex art. 210 c.p.c.* all'attrice l'esibizione (a) della proposta di transazione con la Banca e di ogni documento contrattuale inerente alla suddetta offerta transattiva, e (b) della domanda di insinuazione allo stato passivo della Banca per il credito risarcitorio asseritamente vantato dalla attrice.

Conclusioni per le assicuratrici:

NEL MERITO

Assolvere **Chubb European Group SE e CNA Insurance Company Europe SA** da ogni domanda da chiunque contro le stesse formulata nel giudizio corrente, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorre.

IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ed interesse processuale che vizia in radice la chiamata in causa di Chubb European Group SE, per l'effetto, disporre la sua immediata estromissione dal giudizio;

NEL MERITO

Assolvere **Chubb European Group SE** da ogni domanda da chiunque contro la stessa formulata nel giudizio corrente, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorre



IN VIA PRELIMINARE

Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ed interesse processuale che vizia in radice la chiamata in causa delle compagnie **Zurich Insurance Plc e CNA Insurance Company Europe SA** quali Assicuratori del primo eccesso specifico e, per l'effetto, disporre la loro immediata estromissione da giudizio;

NEL MERITO

Assolvere Zurich Insurance Plc e CNA Insurance Company Europe SA da ogni domanda da chiunque contro le stesse formulata nel giudizio corrente, in quanto del tutto infondata in fatto e in diritto;

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.

IN VIA PRELIMINARE DI RITO

Accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ed interesse processuale che vizia in radice la chiamata in causa di **Tokio Marine Europe SA e Liberty Mutual Insurance Europe SE** quali Assicuratori del secondo eccesso e, per l'effetto, disporre la loro immediata estromissione dal giudizio;

NEL MERITO**IN PRINCIPALITÀ**

Assolvere Tokio Marine Europe SA e Liberty Mutual Insurance Europe SE da tutte le domande contro le stesse da chiunque formulate nel presente giudizio, in quanto infondate in fatto e in diritto e comunque sprovviste di adeguato supporto probatorio, per tutte le ragioni dedotte in atti.

Con vittoria di spese, competenze di lite, oltre IVA e CPA sulla parte imponibile, rimborso forfetario, sentenza e successive occorrende.

MOTIVI

La Provincia Veneta dei Servi di Maria, ente ecclesiastico riconosciuto (R.D. 7/5/1931) agiva contro i convenuti, componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale della Banca Popolare di Vicenza (in allora soc. coop.) ascrivendo loro responsabilità ex art. 2395 c.c. per avere ad essa cagionato danno patrimoniale, corrispondente al prezzo di rivendita (unitario euro 62,50) di 20.000 + 10.495 azioni BPVi, e al valore della perduta opportunità di diverso investimento, in conseguenza della mancata smobilizzazione delle azioni indicate.



Allegava che esso Ente era in possesso di un consistente ammontare di azioni e che, intendendo dismetterlo nel 2012 per dare corso ad investimenti più prudentziali, aveva convenuto con la Banca una vendita in più *tranches*. Andate a buon fine le prime due dismissioni di 20.000 azioni ciascuna, nel 2012 e 2013 rispettivamente, la Banca non aveva dato corso né risposta all'ordine di cessione di 20.000 azioni impartito dalla Provincia il 7/7/2014, rispondendo solo un anno dopo alle sollecitazioni dell'azionista e quivi allegando sopravvenute normative (Reg. UE 575/2013 e nuovo art. 29 TUB) che avrebbero imposto limiti al riacquisto di azioni proprie e trasformazione della Banca cooperativa in società di capitali.

Ripercorse brevemente le risultanze ispettive che avevano precorso e accompagnato la crisi dell'Istituto, culminata con la sua messa in liquidazione coatta amministrativa, e richiamati gli illeciti gestori anche di rilevanza penale conseguentemente emersi, che consistevano nell'occultare, per vari anni, le difficoltà dell'Istituto, e che avevano condotto al crollo del valore delle azioni attestatosi, alla data della introduzione del giudizio, in euro 0,10 ciascuna, parte attrice, nella parte "in diritto" dell'atto allegava le condotte dell'Istituto ritenute rilevanti:

- il mancato adempimento del terzo ordine di vendita, nel mentre BPVi dava corso a dismissioni richieste da altri clienti, in forma discriminatoria e senza dare informativa all'Ente di quanto deciso, se non con doloso ritardo;
- la mancata adozione di un adeguato sistema di trattazione degli ordini;
- la mancata comunicazione alla cliente della situazione reale della Banca, conoscendo la quale l'Ente si sarebbe determinato alla cessione in blocco, e non in un periodo biennale, delle sue azioni;

e riteneva, in forza di ciò, direttamente responsabili verso la attrice, per la mancata tempestiva dismissione del suo pacchetto azionario e conseguente danno economico come esposto, tutti i componenti degli organi sociali in carica nel periodo, le cui qualità e periodi di carica non curava peraltro di precisare.

Si costituivano tempestivamente, rispetto alla prima udienza fissata in citazione al 2/3/2020, i convenuti, come sopra, e inoltre Stella Maurizio; parte di essi chiedeva lo spostamento dell'udienza per la chiamata delle assicuratrici, poi anch'esse costituite (non era citata Lloyd's inizialmente indicata); all'udienza 28/10/2020 erano dichiarati contumaci Mannella, Piussi, Poggi e Miranda, e con ordinanza 29/10/2020 erano assegnati termini istruttori ex art. 183 comma VI c.p.c.; all'udienza 17/2/2021 era dichiarato il decesso, risalente al 13/9/2020, del convenuto Miranda, già dichiarato contumace, e il processo era una prima volta dichiarato interrotto; riassunto, ancora non si costituivano all'udienza 7/7/2021 Piussi, Poggi, Stella e gli eredi Miranda; a tale udienza, risultando il decesso di Stella Maurizio, era nuovamente



dichiarata la interruzione del giudizio; dopo la riassunzione, neppure gli eredi Stella si costituivano, e venivano dichiarati contumaci. Si costituiva invece il già contumace Mannella.

Successivamente parte attrice rinunciava alle domande nei confronti dei convenuti Mannella e Poggi; e parimenti nei loro confronti rinunciavano alle domande trasversali i convenuti Sbabo e Zigliotto.

Le difese dei convenuti costituiti si diffondevano, pressoché tutti, sulla carenza di legittimazione della parte attrice, assumendo che titolata all'azione sarebbe la sola procedura concorsuale, dato che l'azione è volta al ristoro di un danno indiretto (la perdita di valore delle azioni) quale conseguente alla cattiva attività gestoria, danno risarcibile ex art. 2394 c.c.; alcuni, sulla carenza di interesse dell'attrice in ragione della pendenza della causa di responsabilità incardinata dalla liquidatela della Banca; vari, sulla propria carenza di legittimazione passiva, per la natura contrattuale delle doglianze; Bianchi + 6 eccepivano la tardiva iscrizione a ruolo, il difetto di rappresentanza dell'Ente, la nullità della domanda per incertezza dell'oggetto, la mancata prova della qualità di socio; alcuni contestavano la prova dell'ordine di vendita; taluni eccepivano la prescrizione; molti eccepivano il concorso del danneggiato ex art. 1227 comma 2 c.c. per non avere l'Ente aderito a proposte transattive, o ripetuto le sue richieste o agito contro la Banca. Vari convenuti contestavano il merito, vuoi osservando la esistenza di adeguati sistemi interni e comunque di criteri di trattazione delle richieste, vuoi osservando la propria estraneità alla verifica dei presupposti del rimborso, stante l'esistenza in BPVi di una struttura dedicata al vaglio delle richieste di rimborso di azioni (una struttura amministrativa e un Comitato Soci costituito entro il CdA); pressoché tutti deducevano la inesistenza di un diritto al rimborso, ai sensi dell'art. 18 dello Statuto, e, taluni, con riguardo al momento storico dei fatti, osservavano le restrizioni normative al riacquisto dei proprio titoli da parte della Banca, e comunque le difficoltà oggettive del periodo, che avevano anche determinato il CdA a restringere o bloccare i rimborsi. Vari convenuti argomentavano la propria assenza di responsabilità in ragione del ruolo (Sindaci) del periodo di carica e della non titolarità di deleghe (Zonin e altri).

Alcuni chiedevano accertare, in subordine, la rispettiva quota di responsabilità.

Le assicuratrici svolgevano le proprie difese concentrandosi sulla assenza dei presupposti della operatività delle polizze.

La causa, dato corso a breve istruttoria per interrogatorio del legale rappresentante di parte attrice e ad ordine di esibizione, viene in decisione, dopo che le parti hanno precisato le conclusioni e avuto termini ordinari per conclusionali e repliche



Quanto alla carenza di potere rappresentativo del l.r. dell'Ente per mancata produzione delle licenze ex art. 1288 del Codice di diritto canonico, eccepiti da Bianchi+ 6, già il GI aveva respinto l'eccezione richiamando il precedente di (Cass. Sez. U, Sentenza n. 6918 del 21/11/1983), da cui questo Collegio non vede ragione per discostarsi, secondo cui *“Le autorizzazioni canoniche o governative, richieste affinché gli enti ecclesiastici possano stare in giudizio, sono rivolte esclusivamente ad assicurare esigenze di tutela degli enti medesimi, sicché la loro Mancanza, integrando una nullità relativa, può essere fatta valere soltanto dall'ente interessato.”*

Quanto alla tardività della costituzione di parte attrice, avvenuta il 9/7/2019, essa sussiste. Le prime notificazioni giunte a buon fine sono quelle eseguite mediante PEC, segnatamente ai convenuti Piusi, Zamberlan ed altri, consegnate al destinatario il 27/6/2019.

L'art. 171 comma 2 c.p.c. permette che, non costituitasi tempestivamente una parte, possa farlo, con salvezza dalla cancellazione dal ruolo prevista dal comma 1, “l'altra parte”. In questo giudizio la parte convenuta è plurima, e i convenuti si sono per la stragrande maggioranza costituiti nel termine dei venti giorni, solo quattro rimanendo contumaci (due soli ancora destinatari di domande di parte attrice, tutti di domande trasversali).

Il disposto dell'art. 171 comma 2 c.p.c. è dato per evitare che la causa entri in situazione di quiescenza per una mera ragione formale.

Sulla necessità, per evitare la cancellazione dal ruolo, che tutti i convenuti si costituiscano nel termine, si rinvergono precedenti specifici remoti (Cass. 6481/1997); in verità, se scopo della disciplina a fare sì che il convenuto non resti a lungo nell'incertezza che la causa, incardinata con la notifica dell'atto di citazione, sia effettivamente proseguita, tale scopo, alla luce dell'art. 171 comma 2, viene soddisfatto al maturare del termine di costituzione di convenuti; e non vi è ragione, in particolare, di provocare lo stallo del processo ex art. 307 c.p.c. quando nella causa sia manifesto l'interesse propulsivo di almeno parte dei convenuti.

In ogni caso titolati a fare valere eventuali violazioni sono solo i convenuti rimasti contumaci, e non certo i costituiti che si sono, tutti, difesi nel merito.

Ancora preliminarmente, parte Bianchi + altri formula nelle sue difese (a partire dalla memoria ex art, 183 comma VI n. 3 c.p.c.) eccezione di estinzione del processo in relazione al decesso del convenuto Miranda, intervenuto il 13/9/2020 e dichiarato per la prima volta – senza documentazione – dal convenuto Zonin nella sua memoria n. 1. L'interruzione sarebbe intervenuta automaticamente alla data del fatto, ex art. 299 c.p.c., e la riassunzione sarebbe tardiva. In verità il discrimine fra il campo di applicazione dell'art. 299 e quello dell'art. 300 c.p.c. riguardo al convenuto non costituito non è dato dalla formale dichiarazione di



contumacia, ma dal maturare del suo termine di costituzione: e ciò è evidente, tenuto conto della diversa posizione in cui si trova il convenuto che potrebbe ancora profittare delle possibilità difensive piene ex art. 167 c.p.c. (e dunque i suoi eredi), tutelata ex art. 299 c.p.c., e quella del convenuto che abbia lasciato cadere tali possibilità difensive, regolata dall'art. 300. Il convenuto Miranda non si era costituito nel termine a comparire che per lui scadeva venti giorni prima dell'udienza 2/3/2020, e la sua posizione va regolata ex art. 300 c.p.c., essendo il decesso ben posteriore; conseguentemente, l'interruzione ha operato dal momento in cui il giudice (ud. 7/2/2020) ha preso atto della dichiarazione di una delle parti - non contestata dalle altre, concordanza che può surrogare la documentazione - del decesso, e dichiarato l'interruzione. In ogni caso prima di tale momento la morte del Miranda era stata dichiarata, e non documentata, solo da un convenuto nella memoria n. 1, e in ogni caso tale dichiarazione non poteva fare decorrere, a guisa di notizia fondata su un qualche riscontro, il termine per riassumere. L'eccezione va dunque respinta

Non è stata disposta notificazione ex art. 292 c.p.c. di tutte le domande c.d. trasversali a tutti i contumaci, circostanza che, alla luce della decisione che si va ad adottare, resta comunque irrilevante

L'eccezione di nullità della domanda, proposta anch'essa da Bianchi+ 6 in ragione di una pretesa incertezza dell'atto sul numero di azioni tuttora in portafoglio della attrice, si fonda su un singolo passaggio dell'atto di citazione e non tiene conto del complesso dell'atto, assolutamente chiaro, ed è pertanto infondata.

Riguardo alla legittimazione attiva e passiva e alla interpretazione della domanda, è del tutto evidente che parte attrice, dicendosi socia, esercita espressamente, e secondo una prospettazione astrattamente coerente alla norma, l'azione ex art. 2395 c.c.; pertanto, dovendosi la legittimazione valutare sulla base della prospettazione, essa sussiste. Parte attrice in particolare lamenta un danno direttamente derivante, secondo la sua prospettazione, dalla condotta degli amministratori e Sindaci che con le azioni ed omissioni citate avrebbero determinato la mancata smobilizzazione dei suoi titoli, con la conseguenza essa attrice non ha potuto evitare l'effetto del susseguente tracollo del prezzo delle azioni: quest'ultimo è rilevante, nella prospettazione attorea, non come effetto degli illeciti oggetto di doglianza, ma come dato oggettivo susseguente, appartenente agli incerti propri del valore di un titolo azionario, che la mancata dismissione aveva lasciato a carico della attrice. E' in questo senso che va letto il passaggio contenuto nella memoria n. 1 attorea *"Esso è invece un pregiudizio arrecato direttamente ed esclusivamente all'Ente, che prescinde dal fatto che il valore delle azioni della Banca sia sceso in modo repentino"*: tale passaggio allude in



realtà alla irrilevanza, rispetto all'accusa che fonda le domande, dell'eventuale incidenza di *altri* illeciti gestori sull'andamento del prezzo del titolo: tale andamento rileva qui solo come fatto oggettivo.

Il fatto che in altro giudizio la Liquidatela di BPVi abbia agito in responsabilità contro gli organi gestori ex art. 2392 ed eventualmente anche ex art. 2394 c.c. non toglie al terzo il diritto di agire contro detti organi per il danno diretto che gli illeciti gestori possano avergli arrecato. Il resto appartiene al merito.

Né parte attrice propone una domanda fondata sull'inadempimento della Banca all'ordine di acquisto: essa propone domanda fondata sull'illecito degli amministratori che hanno determinato con la loro scelta gestoria tale inadempimento, illecito che può sussistere e produrre effetto ex art. 2395 c.c. indipendentemente dall'inadempimento medesimo; pertanto le eccezioni di carenza di legittimazione passiva (Zonin, Bianchi + altri) sono come tali infondate; esse, per il resto, si risolvono largamente in contestazioni del merito della domanda.

Il fatto poi che dalla parallela causa di responsabilità possano rinvenire benefici anche, indirettamente, alla attrice quale azionista, come eccepito dalla difesa Zoni, appare costituire una remota possibilità, eventualmente tale, e solo ove in concreto accadesse, da ridurre *ex post* il danno.

L'eccezione di prescrizione, dove proposta, è infondata, in quanto oggetto di doglianza è il danno derivante da omissione di rimborso di azioni, omissione concretatasi in un tempo non istantaneo successivo all'ordine di vendita del 7/7/2014, che deve includere, quantomeno, i tempi ordinariamente necessari ad approvare e perfezionare il rimborso, quali la istruzione della pratica da parte della struttura amministrativa a ciò preposta (Unità Operativa Gestione Operativa Soci), il passaggio dal Comitato Soci (che si riuniva mensilmente), l'approvazione da parte del CdA; pertanto, in ogni caso, la notificazione dell'atto di citazione perfezionata per la massima parte dei convenuti entro il luglio 2019 ha interrotto il quinquennio, salvi inoltre gli eventuali effetti ex art. 1310 c.c..

Sulla proprietà azionaria in capo alla attrice – più che della sua “qualità di socia” come tale, essa agendo qui più che altro come investitore - peraltro da parte di quasi tutti i convenuti non contestata, depongono già i docc. 7/8 di parte attrice, l'ordine di vendita e la lettera che comunicava il diniego, oltre che la visura camerale al 13/10/2020 dc. 14, in unione al fatto notorio per il quale, permanendo la Banca in liquidazione coatta amministrativa, ed essendo caduto verticalmente il valore delle azioni, non è neppure da ipotizzare che l'attrice sia riuscita a liberarsi del pacchetto, cedendo a terzi.

Sull'ordine di vendita doc. 7, le contestazioni ove proposte sono totalmente formalistiche, e non accettano di confrontarsi con il dato testuale per il quale l'ordine risulta provvisto di timbro e firma del richiedente, firma del funzionario di filiale per autenticazione, firma del gestore e nullaosta della Direzione di area. Il



fatto stesso che l'ordine sia stato seguito da espresso diniego di soddisfazione nell'agosto 2015 conferma la formulazione dell'ordine.

Venendo al merito, si premette che, dei tre profili di illecito formulati da parte attrice, non è stato più coltivato in concreto quello che si fondava sulla mancata informazione alla Provincia Veneta circa le prospettive della società (e quindi dell'andamento del titolo) che se soddisfatta avrebbe potuto determinare l'attrice a disinvestire in blocco. Si tratta, comunque, di un addebito del tutto generico; e parte attrice, perverso, non ha neppure offerto prova di avere contrattato fin dal 2012 il disinvestimento.

L'addebito fondato sulla mancata predisposizione di adeguati meccanismi e procedure atti a garantire la parità di trattamento, o il trattamento in ordine cronologico, degli ordini di vendita, non rappresenta un illecito dal quale la mancata soddisfazione dell'ordine attoreo, e quindi il suo danno, derivi come conseguenza diretta: si tratta di costruzione non coerente con il disposto dell'art. 2395 c.c.

L'addebito, invece, di avere omesso la soddisfazione dell'ordine attoreo rispettando un dovere di trattazione cronologica, e comunque in condizione di parità di trattamento, omissione allegatamente dimostrata dalla avvenuta soddisfazione di ordini di vendita posteriori e comunque in spregio alle regole che la stessa Banca si era data, o a discipline ritenute applicabili, costituisce addebito che delinea in effetti una condotta gestoria scorretta e idonea a ledere direttamente il socio, o investitore, pretermesso: il quale, se soddisfatto a tempo debito, sarebbe sfuggito alle successive oscillazioni del titolo.

Giova considerare che il principio di trattazione degli ordini di vendita in ordine cronologico è il principale fra i criteri che concorrono a garantire la (obbligatoria) parità di trattamento dei soci della società e più in generale (trattandosi di possessori mobiliari che per effetto del possesso sono anche soci dell'ente emittente) degli investitori. Il criterio, contenuto bensì nel regolamento Consob 20307/2018 citato da parte attrice (ma non vigente all'epoca dei fatti) era stato, prima dei fatti, espressamente richiamato dal parere legale dello studio Bird&Bird (avv. Maggiore e de Mari) datato 23/3/2013 che la Banca aveva richiesto per potere disciplinare adeguatamente l'alienazione delle azioni della banca *“e il correlato acquisto di dette azioni da parte della Banca”* (parere, pagina 1). Il parere richiamava l'art. 45 del Regolamento Intermediari, che ritiene applicabile anche al caso di acquisto di azioni proprie dalla clientela, con gli obblighi di migliore esecuzione ivi previsti, e punta l'attenzione oltre che sulla questione della determinazione del prezzo (qui non rilevante) anche sui principi della parità di trattamento, nei suoi due aspetti del trattare in modo eguale coloro che si trovino in situazione uguale, e della possibilità di



trattare in modo diverso situazioni diverse, a condizione che ciò risponda a criteri equi, predeterminati e giustificati dall'effettivo interesse sociale. Il parere in particolare riteneva praticabile una soluzione, quale prefigurata dalla Banca, di assicurare a tutti i richiedenti la liquidazione di una soglia minima, e per il resto di applicare un criterio cronologico ed un criterio proporzionale.

Al parere, richiamato nella seduta del CdA di BPVi del 9/7/2013, seguiva, nella stessa seduta, l'adozione di complessi criteri di liquidazione delle richieste di dismissione dei soci.

Va precisato che la Banca poteva in concreto soddisfare le richieste o piazzando le azioni a terzi, oppure riacquistando essa stessa le azioni dei soci dimettenti, ciò a cui aveva destinato un proprio Fondo Acquisto azioni proprie.

La richiesta del parere Bird&Bird e le decisioni che dal luglio 2013 in poi si susseguirono, riguardo ai limiti di accoglimento delle richieste di vendita, e anche prima dell'entrata in vigore del Regolamento UE 575/2013 di cui si dirà, sono spia della difficoltà che BPVi incontrava, già all'epoca, a soddisfare le richieste di dismissione mediante cessione a terzi, e le tensioni a cui veniva conseguentemente sottoposta la disponibilità del Fondo acquisto azioni proprie: un aspetto di quelle difficoltà del titolo che, secondo quanto parte attrice in citazione allegava, riguardo alle emergenze ispettive e penali, varie condotte gestorie indebite avevano cercato di occultare.

Di tale sfondo fattuale sono consapevoli le parti, dando sostanzialmente tutti per pacifico che all'epoca dell'ordine di vendita (7/7/2014) la soddisfazione della ingente richiesta attorea non avrebbe potuto realizzarsi mediante collocamento a terzi, e avrebbe dovuto passare per il riacquisto in proprio. Si nota al proposito che, mentre il 9/7/2013 il CdA licenziava dei criteri che prevedevano in via principale di soddisfare tutti gli ordini di vendita entro i limiti degli ordini di acquisto, e in via graduata criteri via via meno soddisfattivi a seconda dell'entità dell'impegno del Fondo, già il 21/1/2014 decideva (in deroga al periodo di blocco di tutte le operazioni di vendita in contropartita diretta, rimborsi ed emissioni - solitamente vigente ogni anno fino alla approvazione del bilancio) di soddisfare in via eccezionale e nei limiti del 50% del valore del Fondo, le richieste di rimborso: con una scelta che segnava una evidente anomalia, e in particolare l'incaglio delle vendite della azioni a terzi, e nondimeno l'urgenza della banca di rassicurare gli investitori.

Oltre a ciò era intervenuto, con l'entrata in vigore del regolamento UE 575/2013 al 1/1/2014, il divieto di riacquisto di azioni proprie se non previa autorizzazione, secondo i casi, della Banca d'Italia o della Banca centrale Europea. Tale divieto avrebbe dovuto impedire del tutto l'operatività del Fondo Acquisto Azioni proprie. In verità non fu così. Sebbene parte attrice non abbia dato specifica prova dei singoli deliberati di rimborso e dei soggetti da ciascuno soddisfatti - ha riferito notizie di stampa e depositato documenti tardivi, inclusivi di liste di provenienza incerta, con la memoria istruttoria n. 3 - è incontestato



che il CdA di BPVi avesse continuato ad approvare il rimborso di azioni dei soci, come risulta peraltro dai verbali delle sedute.

Del limite e dalla necessità di autorizzazione – non surrogabile – dell'autorità bancaria stabilito dal regolamento 575/2013 si trattava in CdA il 28/10/2014, dopo che la Banca d'Italia aveva fatto pervenire una richiesta di notizie sul riacquisto di azioni proprie da parte di BPVI; e quanto alla richiesta di autorizzazione, dal verbale del 3/3/2015 si apprende che il CdA del 27/1/2015 aveva approvato l'avvio dei lavori di predisposizione dell'istanza, ma poi aveva rinviato tale avvio nella seduta del 13/2/2015, prevedendo di predisporre la richiesta dopo l'approvazione del piano industriale 2015/2017, scelta, quest'ultima, che sarebbe scaturita dalle interlocuzioni preliminari con gli uffici dell'Organo di vigilanza. Tale cenno sembra sottendere il riscontro preliminare di una non probabile concessione della autorizzazione in assenza di un piano industriale che venisse ritenuto adeguato dall'Ente preposto al rilascio della autorizzazione, altra spia, questa, delle difficoltà dell'Istituto.

Si nota che nel CdA del 3/3/2015 la soddisfazione degli ordini di vendita era prevista con criteri ancora più restrittivi di quelli del luglio 2013, ivi venendo fissato un limite massimo per cliente dei riacquisti comunque da accogliere (300 azioni per cliente) e per il resto ancorandosi la soddisfazione degli ordini di vendita a grandezze, in parte non predeterminate, e in parte ancorate all'ammontare massimo di riacquisti che la Banca d'Italia "*abbia*" (in realtà "avrebbe in futuro eventualmente") autorizzato.

La tesi della lesione del diritto attoreo, fondamento della domanda risarcitoria, passa necessariamente attraverso la costruzione di un diritto; dovendosi rimarcare che parte attrice non lamenta la perdita di una *chance* di riottenere il valore delle azioni, ma la perdita del diritto ad averne la vendita e il prezzo.

E' indubbio che l'art. 18 dello Statuto non imponesse alla Banca di riacquistare le proprie azioni, ma la disciplina di settore imponeva la parità di trattamento, e la banca si era data delle regole sul rimborso e in concreto il CdA deliberava i rimborsi.

Prescindendo allo stato dalla incidenza del Reg. UE 575, la costruzione di un addebito per danno diretto commesso dagli amministratori (lasciando al momento in disparte la questione della corresponsabilità dei Sindaci) richiede la identificazione di quali furono gli amministratori che in concreto, violando i criteri che la Banca era tenuta ad applicare (vuoi normativi vuoi da essa stessa stabiliti al fine di assicurare la parità di trattamento) avessero leso, con il deliberare l'accoglimento dell'uno o dell'altro ordine di riacquisto, il diritto di parte attrice a ottenere il rimborso, accogliendo altre richieste quando invece le richieste di parte attrice avrebbero dovuto, secondo tali regole, e avrebbero potuto, in concreto, essere soddisfatte. Tale complessa attività di identificazione dovrebbe avvenire attraverso quella stessa esplorazione documentale dei verbali di CdA di BPVi e altri suoi documenti, richiesta dalla parte,



necessari anche per individuare eventuali rimborsi indebitamente preferenziali: una indagine che la parte, fuori del processo, non avrebbe potuto esperire, visto che lo stesso ordine di esibizione giudiziale ha dato per effetto una produzione solo esemplificativa, e, per il resto, una mera generica disponibilità.

In verità, parte attrice non ha neppure argomentato che sussistessero le condizioni di soddisfazione del suo ordine alla luce delle regole che la Banca si era data, quali si leggono già nei verbali di CdA dimessi dalle difese dei convenuti con le comparse di costituzione: essa si è contentata di dire che altri erano stati soddisfatti al suo posto. Tuttavia, in mancanza della possibilità di affermare che parte attrice, secondo le regole datesi dalla Banca, avrebbe potuto essere soddisfatta (e in che proporzione) la circostanza della avvenuta indebita soddisfazione di altri, che avrebbero invece dovuto recedere, non avrebbe alcun ruolo nella serie causale produttiva di danno, ma al più efficacia dimostrativa dell'esistenza di risorse: rilevante infatti sarebbe non la mancata soddisfazione dell'attrice, ma la sua mancata soddisfazione *pur se* avente diritto.

Per inciso, la soddisfazione di terzi quale causa di indebito depauperamento della Banca, con conseguente indisponibilità di risorse per la soddisfazione della attrice (prospettazione diversa da quella avanzata da parte attrice) avrebbe configurato una fattispecie di illecito gestorio cagionante all'attrice mero danno indiretto.

L'istruttoria promossa da parte attrice, volta ad identificare i singoli amministratori che avessero deciso, di volta in volta, la soddisfazione di richiedenti che invece avrebbero dovuto recedere rispetto all'attrice, avrebbe avuto dunque un senso solo dopo che si fosse potuto dire che parte attrice, alla luce dei criteri datisi dalla Banca, avrebbe potuto e dovuto essere soddisfatta.

Ma al rispetto di tali criteri, quale condizione per la giusta soddisfazione di parte attrice, si aggiungeva, a partire dal 1/1/2014, la necessità che l'operazione fosse autorizzata dall'organo di vigilanza. L'autorizzazione, come *condicio iuris*, era mancante, e non era in alcun modo surrogabile; e quanto emerge non fa ritenere verosimile che essa avrebbe potuto essere concessa. Né parte attrice argomenta sulla sua verosimile concessione, quale presupposto per il ravvisamento del nesso causale fra le condotte degli amministratori e la sua mancata soddisfazione.

In definitiva, l'attrice, ove fosse stata soddisfatta, lo sarebbe stata in ogni caso illegittimamente, grazie ad un illecito commesso a proprio beneficio da parte degli amministratori, se essi avessero rimborsato violando il divieto imposto dal Regolamento UE, oltre alle regole interne datesi da BPVi per assicurare parità di trattamento.

Pertanto la parte attrice non poteva vantare un diritto, di vedere soddisfatto il proprio ordine del 7/7/2014.



In ogni caso, non consta che parte attrice avesse né concordato né ordinato la smobilizzazione della c.d. ultima tranche di 10.495 azioni, e dunque rispetto a tale lotto non è neppure configurabile l'illecito come dedotto dalla attrice.

Di conseguenza le sue domande vanno comunque rigettate.

Essa dovrà dunque rifondere le spese dei convenuti e delle assicuratrici evocate.

Le domande trasversali e di indennizzo assicurativo non devono essere esaminate

Non si vede materia di applicazione dell'art. 96 c.p.c.

Le spese si liquidano tenendo conto del valore massimo dello scaglione più elevato, non applicando aumento per il valore oltre scaglione, dato che questo aspetto non ha avuto rilevanza nell'aggravio istruttorio, e considerata la solidarietà invocata e l'elevato numero di convenuti; si tiene conto della brevissima istruttoria, ma anche del fatto che le difese sono state gravate tutte, comunque, dall'elevato numero di parti; per i convenuti, si tiene invece conto solo limitato della difesa di più parti, dato che la differente posizione dei più assistiti si è spiegata, quando lo ha fatto, solo sulla base della differente durata della carica. Per le assicuratrici, sono state trattate le loro posizioni differenti, ma le difese sono state alquanto ripetitive. Si pronuncia la distrazione ove ritualmente richiesta ex art. 93 c.p.c.

P.Q.M.

Definitivamente pronunciando,

- 1) rigetta le domande di parte attrice;
- 2) pone a carico di parte attrice le spese di lite dei convenuti e delle assicuratrici costituiti, che liquida:
 - per Zonin in euro 24.000,00 che distrae a favore dei difensori;
 - per Zanconato e Zamberlan in euro 26.000,00 in compensi, oltre 3.372,00 in esborsi;
 - per Bianchi, Breganze de Capnist, Dossena, Monorchio, Tibaldo, Tognana, Zuccato euro 30.000,00 in compensi, oltre euro 3.372,00 in esborsi;
 - per Sbabo e Zigliotto in euro 26.000,00 in compensi, oltre 3.399,00 per esborsi, che distrae a favore dei difensori;
 - per Mannella in euro 7.000,00;
 - per Colutta e Fantoni in euro 26.000,00 in compensi, oltre 3.372,00 in esborsi;



- per Rossi Di Schio e Sciarrino in euro 26.000,00 in compensi, oltre 3.584,50 per esborsi;
 - per le assicuratrici, in euro 26.000,00;
- per tutti, oltre 15% spese generali, iva e cpa



Venezia, 29/3/2023

Il Presidente rel.dr. Lina Tosi

